

Allegato 1)



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

P.zza del Forno n. 1 – 62039 Visso (MC)

Tel. 0737/961563, PEC: parcossibillini@emarche.it; e-mail: parco@sibillini.net, www.sibillini.net

Schema di bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione delle colture (esclusi marroneti, castagneti e tartufaie) per danni da fauna (art. 2, c. 2 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019)

Approvato con D.D. n. 383 del 02/09/2020

Art. 1 – Oggetto e Finalità

L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio in particolare, per le finalità del presente bando: pratiche agricole nel territorio del Parco considerate funzionali alla conservazione ed alla tutela degli agroecosistemi quale parte di un mosaico di habitat fondamentali per la diversità biologica.

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini concede un cofinanziamento per la realizzazione di recinti mobili elettrificati per la protezione delle colture (esclusi marroneti, castagneti e tartufaie) per danni da fauna di cui all'art. 2, c. 2 del disciplinare approvato con la D.C.D. n. 28 del 15/04/2019, di seguito denominato "disciplinare") in modo da sostenere gli agricoltori del Parco nelle attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica, per un cofinanziamento di € 17.512,97.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda i soggetti di cui ai c.mi 3 e 4 dell'art. 2 del Disciplinare, interessati a mettere in opera metodi di prevenzione per danni alle proprie colture (esclusi marroneti, castagneti e tartufaie) per terreni all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito denominato "Parco").
2. I soggetti di cui al punto precedente sono pertanto:
 - a) le imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso i terreni per cui verranno utilizzati i materiali acquistati devono necessariamente essere inseriti nel relativo fascicolo aziendale elettronico o cartaceo ai sensi del DPR 503/1999, art. 9);

- b) i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso si chiede che i terreni per cui verranno utilizzati i materiali acquistati non siano condotti da alcuna impresa attiva nella produzione agricola primaria e di essere proprietari e/o conduttori e possedere, pena la nullità della domanda, un valido titolo legale;
3. Fatto salvo quanto specificato ai punti 1 e 2 del presente art., possono altresì presentare domanda:
- a) i soggetti che sono stati esclusi dalle graduatorie di cui all'allegato A) al D.D. n. n. 380 del 31/08/2020 e rettificata con D.D. n. 382 del 02/09/2020;
 - b) i soggetti che, pur essendo inseriti nelle graduatorie sopra richiamate, chiedano un ulteriore contributo ma fino ad un massimo di € 1.250,00 comprensivo del contributo già concesso per singola graduatoria nonché richiesto per materiale aggiuntivo rispetto a quello per cui è già stato concesso il contributo con D.D. n. n. 380 del 31/08/2020 e rettificata con D.D. n. 382 del 02/09/2020.

Art. 3 – Risorse finanziarie e entità del co-finanziamento

1. Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione per il presente avviso ammontano ad € 17.404,78 del bilancio dell'Ente.
2. Il Parco cofinanzia, fino a un massimo di 1.250,00 euro (IVA esclusa) per ciascun soggetto richiedente e fino a esaurimento delle risorse disponibili, l'acquisto dell'attrezzatura di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente bando per una quota massima pari al:
 - a) 80% dell'imponibile della spesa sostenuta per le imprese di cui alla lettera a), c. 2 art. 2 del presente bando;
 - b) 60% dell'imponibile della spesa sostenuta, per i soggetti di cui alla lettera b), c. 2 art. 2 del presente bando.
3. Il contributo così come previsto ai commi precedenti del presente articolo è concesso in regime di "de minimis" degli aiuti di stato e deve pertanto essere rispettato il Reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) 2019/316.

Art. 4 - Beni e costi ammessi al cofinanziamento

1. Sono ammessi a cofinanziamento i beni necessari per la realizzazione di recinti elettrificati destinati alla protezione delle colture (esclusi marroneti, castagneti e tartufige) dai danni arrecati dalla fauna, situati in terreni all'interno del territorio del Parco messi in opera secondo le indicazioni di cui all'allegato B) al presente bando quale parte integrante e sostanziale.
2. I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando potranno presentare una sola richiesta di cofinanziamento redatta secondo lo schema di cui all'allegato C).
3. I beni ammissibili di cofinanziamento saranno esclusivamente quelli di cui all'allegato A) al presente bando.
4. Saranno, altresì, ammissibili al cofinanziamento eventuali costi di trasporto e spedizione delle attrezzature entro una percentuale massima del 3,5% del costo complessivo dei beni acquistati.

5. La richiesta di cofinanziamento potrà essere presentata per uno o più dei suddetti beni ammissibili.

Art. 5 – Impegni dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari si impegnano a proprio carico a:
 - a. curare la messa in opera e la gestione di tutte le attrezzature acquistate per almeno 3 anni in terreni situati all'interno del Parco e in particolare, qualora dichiarate in domanda, su colture di pregio di cui all'art. 7 lett. f) del presente bando;
 - b. ad apporre sulle attrezzature l'emblema del Parco (con la seguente indicazione: "realizzata con il contributo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", secondo le modalità, l'indicazione grafica o un cartello fornita dal Parco);
 - c. ad essere in regola con la normativa vigente in materia di norme agrarie;
 - d. a garantire ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o ai Carabinieri Forestali l'accesso agli appezzamenti che verranno messi in sicurezza tramite le suddette attrezzature, per eventuali attività di controllo, verifica e monitoraggio;
 - e. a rispondere seriamente e diligentemente ad eventuali domande e questionari posti dai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dai Carabinieri Forestali a scopo di valutazione dell'efficacia delle strutture poste in opera ed al relativo monitoraggio.
2. Il soggetto beneficiario sarà infine responsabile dell'utilizzo delle attrezzature acquistate e sarà, altresì, responsabile per danni eventuali a cose e/o persone che dovessero derivare dall'utilizzo dei beni cofinanziati.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di cofinanziamento

1. La domanda di cofinanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C) al presente bando, dovrà pervenire improrogabilmente, pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla procedura di selezione di cui al successivo art. 7, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06/10/2020.**
2. Alla domanda deve essere allegato, **pena l'esclusione**, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, il preventivo dei beni da acquistare o le fatture di beni già acquistati, in questo ultimo caso non precedenti al 16/04/2019), qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. Il preventivo dovrà essere datato e firmato, ovvero timbrato, dalla ditta che lo ha rilasciato.
3. Il beneficiario non è vincolato, in caso di concessione del cofinanziamento, ad acquistare il bene dalla ditta che ha prodotto il preventivo, fermo restando che, a parità di materiale, il contributo concesso dal Parco verrà rimodulato in base alla percentuale di cofinanziamento richiesto, sul costo effettivo del materiale acquistato.
4. Le istanze dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo parcosibillini@emarche.it, con la dicitura oggetto **“Bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione delle colture (esclusi marroneti, castagneti e tartufoie) per danni da fauna”**;
5. È altresì ammessa la consegna a mezzo posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno) o altro corriere all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Loc. il Piano - 62039 Visso (MC), con sul plico la dicitura **“Bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione**

delle colture (esclusi marroneti, castagneti e tartufigaie) per danni da fauna", in questo caso farà fede per la data quella di ricevimento del plico.

6. Il plico o il contenuto della PEC dovrà contenere:

- domanda di ammissione al cofinanziamento, debitamente sottoscritta unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato C), che andrà compilato in ogni sua parte e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- preventivo dei beni da acquistare o fattura di beni già acquistati, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. Il preventivo dovrà essere datato e firmato, ovvero timbrato, dalla ditta che lo ha rilasciato.

7. Sarà considerata nulla la richiesta pervenuta in ritardo per qualsiasi causa e/o mancante dei suddetti documenti.

8. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'istante né per eventuali disguidi o comunque per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 7 - Selezione delle domande di cofinanziamento

1. Al fine di formare una graduatoria delle domande di cofinanziamento pervenute, a ciascuna di esse, una Commissione costituita da tre membri all'uopo nominata dal Parco, assegnerà un punteggio, fino a un massimo di punti 40 secondo i criteri di seguito indicati:

- a) se l'azienda è impresa attiva nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 della Disciplina): punti 7.
- b) se l'azienda di cui al punto a) precedente è condotta in regime certificato "biologico", con esclusione delle colture o allevamenti in fase di conversione: punti 6.
- c) se l'azienda agricola fa anche allevamento di ovini per un numero >100 o di bovini per un numero >15 o di cavalli per un numero >40: punti 4.
- d) per numero di ettari di terreno coltivato all'interno del territorio del Parco e presenti sul fascicolo aziendale o altro titolo, nel caso di soggetti non qualificabili come impresa: 0,1 punti/ha fino ad un massimo di punti 6,5.
- e) per le aziende di cui alla lettera a) del presente art. 7 c. 1:
 - i. per superficie danneggiata negli ultimi tre anni agli atti del Parco (2017-2019) ≥ 5 ha complessivi punti 2,5,
 - ii. per superficie danneggiata negli ultimi tre anni agli atti del Parco (2017-2019) ≥ 10 ha complessivi punti 4,5.
- f) se l'azienda coltiva lenticchia IGP di Castelluccio di Norcia, roveja, ceci, patate, zafferano (fermo restando che il materiale acquistato con il cofinanziamento sia poi effettivamente impiegato per queste colture): 4 punti
- g) per i soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 della Disciplina): punti 0.
- h) per i soggetti di cui alla lettera g) del presente art. 7 c. 1:

- i. per superficie danneggiata negli ultimi tre anni agli atti del Parco (2017-2019) ≥ 5 ha complessivi punti 2,
 - ii. per superficie danneggiata negli ultimi tre anni agli atti del Parco (2017-2019) ≥ 10 ha complessivi punti 4.
- i) Un punteggio aggiuntivo:
 - i. alle imprese con sede legale all'interno del territorio del Parco o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza all'interno del territorio del Parco verranno attribuiti: punti 4 aggiuntivi;
 - ii. alle imprese con sede legale all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta o ai soggetti non qualificabili come impresa con residenza all'interno di un comune del Parco ma all'esterno del perimetro dell'area protetta verranno attribuiti: punti 2 aggiuntivi;
 - iii. se il cofinanziamento richiesto è inferiore rispetto al costo preventivato o già sostenuto al 60% per i soggetti di cui alla lettera b) del c. 2 dell'art. 3 del presente bando e inferiore al 80% per i soggetti di cui alla lettera a) del c. 2 dell'art. 3 del presente bando, punti 4 aggiuntivi.
2. A parità di punteggio la preferenza verrà data secondo il seguente ordine:
 - a) aziende in regime di biologico certificato,
 - b) aziende/persone fisiche con sede in uno dei Comuni del Parco,
 - c) aziende/persone fisiche con sede nel territorio del Parco,
 - d) ordine decrescente dell'età del richiedente.
3. Qualora dovesse persistere la parità di punteggio la preferenza verrà data alle aziende con il maggior numero di superficie registrata su fascicolo aziendale.
4. L'Ente Parco si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche a campione.

Art. 8 - Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è approvata con atto del Direttore e resa nota mediante pubblicazione nel sito web del Parco (www.sibillini.net) e nell'albo pretorio telematico. La pubblicazione ha durata di giorni 15 e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. La graduatoria finale avrà validità fino al 31/12/2020. Il Parco ha facoltà di utilizzare tale graduatoria qualora siano destinati al bando ulteriori finanziamenti.

Art. 9 – Attribuzione del cofinanziamento e modalità di pagamento dell'importo attribuito

1. La quota di cofinanziamento è concessa in regime di "de minimis" nel settore agricolo, ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/316, e:

- a) sarà concessa secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 7 comma 1 e art. 8 del presente bando, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
 - b) sarà concessa solo per i beni ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 4 comma 3;
 - c) sarà accordata sulla base dell'importo indicato nel preventivo da allegare alla richiesta di cofinanziamento o alle fatture di beni già acquistati secondo quanto riportato all'art. 6 c. 2 del presente bando. La quota corrisposta dal Parco non potrà pertanto essere superiore a quella preventivamente accordata in base alle suddette modalità e a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 c. 2 del presente bando;
2. Il Parco liquiderà il contributo al beneficiario nella misura pari all'importo indicato nelle relative fatture di acquisto, a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 del presente bando, e comunque nella misura non superiore a quella concessa sulla base del preventivo presentato in corso di presentazione della domanda.
 3. Nelle fatture o nei preventivi dovranno essere elencati i beni descritti per tipologia, per specifiche tecniche e per numero di pezzi acquistati.
 4. Le fatture di acquisto dell'attrezzatura dovranno pervenire al Parco entro 120 giorni dal ricevimento, da parte del beneficiario, della comunicazione relativa all'assegnazione del contributo. Trascorso tale termine il soggetto beneficiario perderà il diritto al contributo, il quale verrà concesso ad altri soggetti secondo la graduatoria di cui sopra.
 5. Saranno ammissibili ai fini del contributo anche attrezzature acquistate prima della data di pubblicazione del presente bando ma successivamente alla data del 15/04/2019 data di entrata in vigore della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019. La fattura di acquisto non potrà pertanto riportare data anteriore al 16/04/2019. Eventuali fatture con data anteriore al 16/04/2019 non verranno considerate ammissibili al contributo.
 6. Il contributo verrà corrisposto dal Parco, solo dopo presentazione di fattura, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto intestato al beneficiario. Gli estremi del conto corrente dovranno essere indicati, su richiesta del Parco, successivamente all'assegnazione del contributo.
 7. Eventuali risorse finanziarie che dovessero residuare dalle verifiche di ammissibilità dei beni acquistati successivamente all'attribuzione del cofinanziamento, o di non ammissibilità delle domande presentate in seguito a controlli effettuati dal Parco - ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 - sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e delle dichiarazioni rilasciate nella domanda stessa di cofinanziamento, verranno destinate ad ulteriori domande tramite scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 10 – Norme finali

1. Qualora, anche sulla base di sopralluoghi effettuati, entro 3 anni dalla realizzazione della recinzione, dal personale del Parco o di tecnici incaricati o del Reparto Carabinieri Parco, venga accertata la mancata presenza ed utilizzo del materiale acquistato con il cofinanziamento concesso sulla base del presente bando, ovvero l'assenza di parti essenziali per il corretto ed efficace utilizzo (es. batterie, alimentazione, elettrificatore, ecc.), il Parco può richiedere la restituzione del contributo erogato o la revoca di quello concesso e da erogare, fatto salvo quanto altro stabilito dal Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco.

2. In caso di irregolarità nel rispetto degli impegni di cui all'art. 5 del presente bando, il Parco chiederà la loro regolarizzazione; in caso di mancata regolarizzazione, il contributo concesso sarà revocato oppure sarà richiesta la restituzione di quello già liquidato.
3. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese o con il contributo dell'Ente Parco, sarà pertanto cura esclusiva dei gestori a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

Art. 11 informativa in materia di trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente:
 - per le procedure previste nel presente bando e potranno essere trattati sia con modalità manuali sia con mezzi automatizzati;
 - i dati forniti potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge;
 - la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Parco www.sibillini.net. Nel medesimo sito web verrà inserito ogni altro dato ai sensi della vigente normativa;
 - in relazione ai dati forniti i titolari godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
 - in ogni momento il legale rappresentante o il soggetto richiedente il cofinanziamento potrà verificare o modificare i propri dati, opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni ed esercitare gli altri di diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
3. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell'Ente Parco.
4. Il responsabile del presente procedimento è il dott. Federico Morandi.

Visso 02 settembre 2020

Il direttore f.f.
Dott.ssa Maria Laura Talamè

